

## ACCORDO NAZIONALE 2 OTTOBRE 1989

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INIDONEO DI CUI ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 13 MAGGIO 1987

Addì 2 ottobre 1989, in Roma presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza del Dr. Giorgio Costantini della Direzione Generale M.C.T.C. e del Dr. Gaetano Zampognaro dell'Ufficio di Gabinetto la FEDERTRASPORTI, l'ANAC, la FENIT e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, hanno formulato la presente:

Con riferimento all'accordo nazionale 13 maggio 1987 «Norme relative alla fase di prima applicazione della nuova classificazione per il personale inidoneo di cui all'accordo nazionale 4 luglio 1986», le parti stabiliscono quanto segue.

1. - Al personale inidoneo cui si applicano le norme del predetto accordo nazionale, in servizio alla data del 1° settembre 1989, fermi restando il livello e la qualifica ex *lege 1° febbraio 1978, n. 30*, in atto al giorno precedente l'entrata in vigore della nuova classificazione, verranno attribuite - con la specificazione di «personale inidoneo in esodo ai sensi della *legge n. 270 del 1988*» - le retribuzioni conglobate nei valori di cui alla colonna b) dell'allegata tabella retributiva, con decorrenza dall'1-9-1989.
2. - Alla costituzione dei valori delle retribuzioni conglobate di cui al precedente capoverso concorrono:
  - a) l'aumento retributivo di cui alla colonna d) dell'allegata tabella retributiva;
  - b) lire 20.350 per ognuno di 10 livelli ex *lege n. 30 del 1978*, che assorbono l'indennità di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, n. 4, così come modificata dall'accordo nazionale 17 giugno 1982; conseguentemente, l'indennità predetta non sarà più corrisposta dall'1-9-1989;
  - c) i valori, differenziati per livello, di cui alla colonna f) dell'allegata tabella retributiva. Tali valori saranno reperiti dalle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all'art.1 del C.C.N.L. 12-3-1980, nonché dalle indennità, dai premi e/o compensi aziendali, corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti per 14 mensilità. L'utilizzo delle indennità, dei premi e/o compensi aziendali sarà operato qualora l'utilizzo delle competenze accessorie unificate (C.A.U.) non sia sufficiente a raggiungere i distinti valori di cui alla citata colonna f) dell'allegata tabella retributiva.
3. - A decorrere dall'1-9-1989, nelle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980, confluiranno i valori residui, differenziati per livello, di cui alla colonna g) dell'allegata tabella retributiva.
4. - A seguito delle operazioni di cui ai precedenti capoversi n. 2, lett. c) e n. 3, sempre a decorrere dall'1-9-1989, i valori residui delle competenze accessorie unificate (C.A.U.), delle indennità, dei premi e/o compensi aziendali saranno confermati in cifra fissa. Ove i valori dei predetti, distinti elementi retributivi siano espressi in misura percentuale, quest'ultima sarà riproporzionata sulla relativa base di calcolo.
5. - Ai lavoratori inidonei, cui si applicano le presenti norme, in servizio all'1-9-1989 verranno attribuiti, in relazione al livello d'inquadramento ex *lege n. 30 del 1978*, i valori di cui alla colonna h) della allegata tabella retributiva per ogni aumento periodico di anzianità maturato o che maturerà. Tali valori confluiranno nell'elemento retributivo «trattamenti sostitutivi» di cui all'art.1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
6. - Per il periodo 1-1-1989 - 31-8-1989, al personale inidoneo cui si applicano le norme della presente ipotesi di accordo, in servizio per l'intero periodo predetto, saranno corrisposti i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell'incidenza su qualsiasi istituto retributivo, ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto:

Livelli ex <i>legge n. 30 del 1978</i>	Importi
1	1.380.000
2	1.264.000
3	1.153.000
4	1.061.000
5	976.000
6	883.000
7	773.000
8	687.000
9	614.000
10	614.000

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo su indicato saranno corrisposti tanti ottavi dell'importo di cui al precedente capoverso, in proporzione dei mesi di servizio prestati nel medesimo periodo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:

- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
- quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.

7. - Dall'1-1-1991, le retribuzioni conglobate del personale inidoneo di cui trattasi sono incrementate dei seguenti importi mensili:

Livelli ex legge n. 30 del 1978	Importi
1	75.375
2	69.010
3	62.980
4	57.955
5	53.265
6	48.240
7	42.210
8	37.520
9	33.500
10	33.500

Conseguentemente, a partire dall'1-1-1991, gli importi mensili delle retribuzioni conglobate sono i seguenti:

Livelli ex legge n. 30 del 1978	Retribuzioni conglobate
1	1.256.625
2	1.150.510
3	1.049.980
4	966.205
5	888.015
6	804.240
7	703.710
8	625.520
9	558.500
10	558.500

8. - Per effetto degli aumenti retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella «retribuzione normale», sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: aumenti periodici di anzianità (A.P.A.), per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'1-9-1989 e dall'1-1-1991; lavoro straordinario; lavoro festivo; lavoro notturno; indennità di trasferta; indennità di diaria ridotta; trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso e/o indennità eventualmente espressi in misura percentuale restano confermati in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

9. - Al personale inidoneo destinatario delle norme della presente ipotesi di accordo si applicano, altresì la premessa nonché le disposizioni di cui ai punti nn. 7,8,11,12,13-14, dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri e internavigatori 1989/1991 del 28-7-1989.

Tabella retributiva relativa al personale inidoneo inserito nei piani di esodo *legge n. 270 del 1988*

Livelli ex lege n. 30 del 1978	Retribuzioni conglobate		Differenze economiche b - a	Aumento contratt. d	Indennità di presenza e	Differenze da finanz. prelievo c - (d + e)	Valori residui da inserire in cau c - d - e	Tratt. sostit. per ogni APA h
	Situazione al 31-12- 1988	Situazione all'1/9/1989						
	a	b	c	d	e	f	g	h
1	971.773	1.181.250	209.477	153.380	20.350	35.747	0	3.887
2	894.032	1.081.500	187.468	140.428	20.350	26.690	0	3.402
3	826.008	997.000	160.992	128.158	20.350	12.484	0	4.130
4	743.407	908.003	164.843	117.932	20.350	26.561	0	1.944
5	704.536	834.750	130.214	108.389	20.350	1.475	0	3.644
6	660.806	756.000	95.194	98.163	20.350	0	23.319	3.937
7	631.652	661.500	29.848	85.893	20.350	0	76.395	5.345
8	568.487	588.000	19.513	76.349	20.350	0	77.186	4.130
9	524.757	525.000	243	68.169	20.350	0	88.276	3.396
10	485.887	525.000	39.113	68.169	20.350	0	49.406	3.396